



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21526**, sul ricorso depositato il 10

giugno 2024 dal Sovrintendente generalizzato in atti, elet-

tivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giampiero

Chiodo del Foro di Milano, sito in Milano, Via Edmondo De Ami-

cis n. 33, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale di Genova,

in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Ge-

nova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv.

Alberto Fuochi dell'Avvocatura interna;

MINISTERO DELL' INTERNO – Dipartimento della Pubblica

Sicurezza – Servizio trattamento di pensione e previdenza,

in persona del Ministro p.t., contumace;

uditi all'odierna udienza gli Avv. Chiodo e Fuochi;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene

	redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato	
	disposto degli artt. 167 _{1,4} - 52 - 39 ₂ c.g.c./17 ₁ , disp. att. c.g.c.	
	(riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi	
	dell'art. 111 Cost.	
	2. Il Sovrintendente della Polizia di Stato nel	
	proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta,	
	espone quanto segue.	
	2.1 Con il verbale mod. BL/B N.CMO- del 30	
	aprile 2014 la Commissione Medica Ospedaliera (da qui in avanti	
	CMO) del Dipartimento Militare Medicina Legale della Spezia,	
	aveva riscontrato la sussistenza di una « <i>spondiloartrosi diffusa</i>	
	<i>del rachide con protrusioni discali, cervicali e lombosacrali multi-</i>	
	<i>ple e segni EMG di danno neurogeno cronico arti superiori ed in-</i>	
	<i>feriori</i> [costituente] <i>aggravamento del note di spondiloartrosi cer-</i>	
	<i>vico dorso lombare con discopatia D12-L1 già riconosciuta dipen-</i>	
	<i>dente</i> [da causa di servizio]» con una nuova ascrizione dalla Ta-	
	bella B alla Tabella A cat. VIII. Tale valutazione, recepita nel D.M.	
	9.11.2017, aveva comportato l'accoglimento della domanda di	
	concessione di equo indennizzo per un importo di € 2.326,27	
	complessive di cui € 512,99 già liquidati.	
	2.2 Il 23 novembre 2022 il Sovrintendente ha	
	presentato, tramite patronato, domanda di pensione privilegiata	
	ordinaria, regolarmente protocollata, cui non è mai stato dato	
	riscontro.	
	Il 9 gennaio 2024 il ricorrente ha costituito in mora	
	2	

	l'INPS, concedendo un termine di sessanta giorni dalla notifica-	
	zione dell'atto di diffida essendo da tempo scaduto il termine pro-	
	cedimentale, individuabile nella data del 9 settembre 2023.	
	Con nota del 31 gennaio 2024, inviata per conoscenza al	
	legale del Sovrintendente, il Ministero dell'Interno sollecitava alla	
	Questura competente e, per conoscenza, all'INPS, i documenti	
	relativi agli accertamenti sanitari ritenuti necessari per il prosie-	
	guo dell'istanza, già richiesti il precedente 23 agosto 2022, ai fini	
	della successiva trasmissione all'Istituto previdenziale.	
	2.3 Nell'odierno giudizio si chiede, previo accerta-	
	mento dell'illegittima inerzia della P.A. competente e riconosci-	
	mento dell'infermità già accertata dalla CMO della Spezia e dal	
	Ministero dell'Interno, con conseguente diritto alla pensione pri-	
	vilegiata ordinaria, la condanna solidale dell'INPS e del Mini-	
	stero dell'Interno a pagare non solo i ratei di pensione successivi	
	al riconoscimento della medesima, ma anche tutti gli arretrati	
	dovuti a partire dalla data della domanda (23 novembre 2022)	
	maggiorati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali,	
	con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre C.P.A. ed	
	I.V.A.	
	3. Si é costituito in giudizio l'INPS, il quale ha	
	chiesto il rigetto del ricorso per assenza del parere definitivo re-	
	lativo all'accertamento del requisito sanitario da parte della CMO	
	della Spezia e di quello relativo all'eventuale dipendenza da	
	causa di servizio da parte Comitato di Verifica, il cui giudizio è	
	3	

vincolante per l'Istituto previdenziale;

4. Il Ministero dell'Interno è rimasto contumace.

5. In sede di discussione orale, il difensore del ricorrente ha sottolineato come l'infermità per causa di servizio fosse già stata riconosciuta dai competenti Organi sanitari, per cui era divenuta del tutto inutile la richiesta di ulteriori conferme sullo stato di salute del proprio assistito; la produzione del parere del Comitato di Verifica, richiesta dal convenuto costituito, è ultro-neo essendo presente sia l'attestazione, resa in data 30 aprile 2015, da parte della CMO della Spezia che l'infermità *de qua* era già stata «*giudicat[a] ai fini della dipendenza da causa di servizio*» sia il D.M. n. 1016/2017 con cui il Ministero dell'Interno aveva successivamente riconosciuto la spettanza dell'indennità di equo indennizzo di cui il parere del Comitato di Verifica costituisce atto necessariamente presupposto.

L'Avv. Fuochi ha ribadito le conclusioni già depositate.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

D I R I T T O

1. Il ricorso è fondato ed è accolto.

2. Occorre partire dalla premessa che l'organo competente si era già pronunciato per due volte, il 27 ottobre 2010 e il 30 aprile 2015, riconoscendo la sussistenza sia dell'infermità sia del successivo aggravamento, con il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio. A ciò si aggiunga il riconoscimento

dell'indennità di equo indennizzo concessa dal Ministero dell'Interno.

Ebbene, per quanto riguarda la stretta valutazione sanitaria, appare evidente come, di fronte alla richiesta dell'INPS (peraltro non è stata indicata la data della medesima) opportunamente, il Distretto di Medicina Militare della Spezia non abbia convocato **per la terza volta** il _____, preferendo dare la precedenza a chi non era mai stato visitato in precedenza.

Per quanto attiene al parere relativo alla causa di servizio, stante il richiamo agli atti sopra menzionati si ritiene di accogliere l'esposizione difensiva sviluppata in udienza dal ricorrente.

Affermare il contrario, infatti, implicherebbe la commissione di gravi reati. Ne dovrebbe derivare che:

~~i componenti della Commissione Medico-Ospedaliera attestando la dipendenza da causa di servizio richiamando il relativo parere senza avere acquisito avrebbero commesso i delitti di falso ideologico in atto pubblico e di abuso in atti di ufficio con il conseguimento di un vantaggio ingiusto da parte del ricorrente;~~

~~qualora gli stessi avessero valutato loro la sussistenza della causa di servizio essendo incompetenti avrebbero comunque commesso il delitto di abuso in atti di ufficio per violazione delle norme di legge che regolano la competenza~~

	amministrativa con eguale vantaggio ingiusto del ricorrente;	
	– a sua volta, il Direttore della III Divisione del Servizio trattamento di pensione e previdenza avrebbe commesso il delitto di abuso in atti di ufficio avendo accolto la richiesta di equo indennizzo senza il parere previsto dalla legge.	
	In altre parole, tutti questi soggetti si sarebbero resi responsabili di condotte delittuose al solo fine di agevolare il Sovrintendente nel godimento dei benefici richiesti.	
	Tesi, evidentemente, del tutto implausibile.	
	Pertanto, vi è una insuperabile prova logica del rilascio del necessario parere <i>de quo</i> .	
	3. Diverso aspetto ricopre la carenza del parere in un momento successivo alla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, effettivamente sussistente.	
	Relativamente a questo punto, però, occorre ricordare come l'art. 12 D.P.R n. 461/2001 stabilisca espressamente, in attuazione dei principi di economicità dell'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento, che «il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio »; pertanto, l'eccezione sollevata dalla difesa previdenziale non ha pregio e. ove accolta con la richiesta	
	6	

dell'ulteriore parere comporterebbe un indubbio ritardo nel godimento del beneficio pensionistico, in contrasto con la tutela prevista dall'art. 38 Cost.

Ciò comporta l'esonero da responsabilità del Ministero dell'Interno, competente solo per la fase istruttoria procedimentale, da ritenersi a questo punto già completa non costituendo più ente liquidatore a partire dall'anno 2005

4. Diversamente, l'Istituto previdenziale oltre al principio di economicità dell'azione amministrativa sopra richiamato, nella specie, ha violato anche quelli di collaborazione con il cittadino e di buona fede non decidendo sulla richiesta dei termini procedurali (ben 290 giorni, scaduti il 9 settembre 2023) né rispondendo alla diffida presentata il 18 gennaio 2024.

Qualora vi fosse stato, invece, un provvedimento negativo motivato per l'assenza dei pareri richiesti, come previsto dalla legge e dalle disposizioni interne, ben il ricorrente avrebbe potuto, alternativamente, instaurare un contraddittorio procedimentale con l'INPS al fine di fare rilevare la sostanziale inutilità di una terza visita, con necessità per l'istituto previdenziale di esternare le ragioni di dovuta necessità, ovvero rivolgersi direttamente al Distretto di Medicina Legale della Spezia, evidenziare la concreta situazione di fatto per addivenire ad una convocazione in termini ragionevoli, nonché chiedere l'acquisizione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio **che deve**

	necessariamente essere presente nel fascicolo presente	
	presso il Distretto di Medicina Legale (altrimenti, come sopra	
	più estesamente esposto, non si comprende il fondamento	
	dell'attestazione della dipendenza da causa di servizio) ed appro-	
	dare, quindi, alla soluzione dell'intera vicenda.	
	5. Pertanto, sulla base della documentazione	
	ospedaliera presente in atti e sostanzialmente non contestata	
	dalla parte convenuta, si deve ritenere accertato che l'infermità	
	attualmente sofferta dal Sovrintendente , già riconosciuta	
	come dipendente da causa di servizio, sia ascrivibile alla Tabella	
	A – VIII Categoria.	
	6. Il godimento della pensione privata impone, ai	
	sensi dell'art. 144 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, il recupero del	
	50% dell'importo ottenuto dal ricorrente a titolo di equo inden-	
	nizzo, a carico dell'Amministrazione competente, mediante trat-	
	tenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo	
	dell'ammontare di questo.	
	7. Il comportamento di profondo disinteresse di-	
	mostrato dall'Istituto previdenziale nella fattispecie <i>de qua</i> in-	
	sieme alla soccombenza in giudizio giustifica, ad avviso di questo	
	Giudice, la condanna alle spese processuali come previsto	
	dall'art. 5 D.M. 10.03.2014, n. 55 (<i>“Regolamento recante la de-</i>	
	<i>terminazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per</i>	
	<i>la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della</i>	
	<i>legge 31 dicembre 2012, n. 247”</i>), regolativo delle fattispecie di	
	8	

valore indeterminabile e del tutto inderogabile secondo l'insegnamento di Cass. 21.08.2023, n. 24882 (la cui motivazioni in diritto si intende qui integralmente richiamata), nella misura, ancor più ridotta rispetto ai minimi di legge, di **€ 3.000,00 + spese forfetarie nella misura del 15% + I.V.A. e C.P.A.**,

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,

ACERTA e DICHIARA

il diritto di , al godimento della pensione privilegiata, a decor-
rere dalla data del 23 novembre 2022 e, per l'effetto,

CONDANNA

l'INPS a provvedere alla liquidazione dei futuri ratei pensionistici
così come correttamente determinati, con l'integrazione di quelli
arretrati, comprensivi di interessi legali e rivalutazione moneta-
ria limitatamente alla somma eccedente a quella dovuta a titolo
di interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun
rateo sino alla data dell'effettivo pagamento.

CONDANNA

l'INPS al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente
quantificate in **€ 3.000,00 + spese forfettarie nella misura del
15% + I.V.A. e C.P.A.**

R I G E T T A

Il ricorso unicamente nei confronti del Ministero dell'Interno,
contumace

D I S P O N E

la trasmissione di copia della presente sentenza al Ministero
dell'Interno – Direzione Centrale per le risorse umane – Servizio
Trattamento di pensione e previdenza – Divisione III, per gli
adempimenti di competenza relativamente al recupero della
somma di **€ 1.163,135**, secondo le modalità descritte in motiva-
zione

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di com-
petenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato "Dati identificativi degli interessati", come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche (e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 24 gennaio 2025
per Il Direttore della Segreteria Elena Asta
Il Funzionario Amministrativo
(Dott. Alfredo Ferrari)